

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI**TRIBUNALE FEDERALE****Decisione sul caso N. 1/2020**

sul ricorso del 4/6/2020, ex artt. 30 e 33 del R.G.S. F.I.S.I., proposto da GIOVANNI ZAZZARO, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Giuggioli e dall'Avv. Fabrizio Viola nei confronti di:

- FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI - FIS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore difesa e rappresentata dall'Avv. Giovanni Diotallevi
- CONSIGLIO FEDERALE DELLA FIS, in persona del legale rappresentante pro tempore

con il quale chiedeva l'annullamento e/o la riforma in parte qua:

- della deliberazione del Presidente della FIS n. 158 del 6 maggio 2020 (successivamente pubblicata sul sito della F.I.S.I.), con la quale il Presidente ha approvato, tra le altre, la squadra del settore Sci Alpino per la stagione 2020/2021, nella parte in cui non ha inserito il nominativo del Sig. Giovanni Zazzaro;
- dell'elenco allegato alla deliberazione del Presidente della FIS n. 158 del 6 maggio 2020, nella parte in cui non risulta il nominativo del Sig. Giovanni Zazzaro;
- della conseguente deliberazione del Consiglio Federale della FIS, assunta nella seduta del 20 maggio 2020 e gli eventuali allegati, nella parte in cui al punto 4 della stessa si è preso atto della delibera del Presidente n. 158 Composizione a squadre nazionali stagione 2020/2021, senza correggere la stessa inserendo il nominativo del Sig. Giovanni Zazzaro;
- di tutti gli altri atti, elenchi o provvedimenti, presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso di cui in intestazione il Sig. Zazzaro Giovanni chiedeva l'annullamento degli atti sopraindicati.

Si costituiva la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI - FIS, rappresentando di avere adottato in data 15 giugno 2020 provvedimento di correzione dell'errore materiale occorso in occasione della redazione degli elenchi di formazione della squadra nazionale nella parte in cui non includeva il nome di Giovanni Zazzaro.

g
B
B

Con note del 17 giugno 2020 parte ricorrente insisteva nella domanda rappresentando che la delibera del Presidente n. 168 del 15 giugno 2020, con la quale si era posto rimedio all'errore materiale, non era stata ancora ratificata dal Consiglio Federale e che quindi non poteva dirsi cessata la questione in discussione.

Su tale presupposto il Collegio rinviava l'udienza fissata per il 22 giugno 2020 a quella del 7 luglio 2020 in attesa della riunione del Consiglio Federale.

A detta ultima udienza le parti davano atto, come indicato a verbale, dell'effettiva cessazione della materia del contendere risultando infatti che in data 3 luglio 2020 il Consiglio Federale ha preso atto dell'esistenza della delibera del Presidente Federale n. 168 di cui sopra nulla eccependo e che inoltre lo Zazzaro Giovanni è stato effettivamente convocato per gli allenamenti della squadra nazionale di appartenenza, da ultimo svolti sul Ghiacciaio dello Stelvio.

Il difensore del ricorrente, in punto spese, rimetteva la decisione al Collegio, non insistendo nella domanda di condanna originariamente proposta in ricorso.

PQM

Il Tribunale preso atto di quanto sopra

DICHIARA

cessata la materia del contendere compensando tra le parti le spese di giudizio.

Milano, lì 7 luglio 2020

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Paola SUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI